

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 18/2019

dell'8 febbraio 2019

che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2019/341]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 ⁽¹⁾, rettificato dalla GU L 349 del 21.12.2016, pag. 8.
- (2) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato IX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato IX dell'accordo SEE è così modificato:

1. ai punti 16b (Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) e 31ba (Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:
«— **32014 R 0909**: Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1), rettificato dalla GU L 349 del 21.12.2016, pag. 8.»
2. Al punto 29f (Regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto quanto segue:
«, modificato da:
— **32014 R 0909**: Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1), rettificato dalla GU L 349 del 21.12.2016, pag. 8.»
3. Dopo il punto 31bea (Regolamento di esecuzione (UE) n. 594/2014 della Commissione) è inserito quanto segue:
«31bf. **32014 R 0909**: Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1), rettificato dalla GU L 349 del 21.12.2016, pag. 8.

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

- a) fatte salve le disposizioni del protocollo 1 del presente accordo, e salvo diversamente disposto nel presente accordo, i termini “Stato/i membro/i” e “autorità competenti” comprendono rispettivamente, oltre al significato che hanno nel regolamento, gli Stati EFTA e le loro autorità competenti;
- b) i riferimenti ai “membri del SEBC” o alle “banche centrali” comprendono, oltre al significato che hanno nel regolamento, le banche centrali nazionali degli Stati EFTA;
- c) il Liechtenstein può autorizzare i CSD di paesi terzi che prestano già i servizi di cui all'articolo 25, paragrafo 2, a intermediari finanziari in Liechtenstein, o che hanno già aperto una succursale in Liechtenstein, a continuare a prestare detti servizi per un periodo non superiore a 5 anni dalla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 18/2019 dell'8 febbraio 2019;

⁽¹⁾ GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1.

